COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180
Tel 0382818105 Fax 0382818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it
e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

ACCESSO CIVICO

Che cos'è

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendo l'obbligo.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia Porta, redatta su apposito modello predisposto e disponibile sul sito web del Comune di Alagna e presentato :

- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.alagna.pv.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.alagna@pec.provincia.pv.it
- tramite fax al n. 0382.818141
- direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Alagna

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, che ne ha monitorato l'iter, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile per la Trasparenza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, entro 20 giorni, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web del Comune quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.